



Istituto d'Istruzione Superiore "Eschilo"

Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane

Via Eritrea, snc – 93012 – Gela (CL) – tel. 0933 930051 – fax 0933 824739

Codice fiscale: 90028200856 – Codice Univoco Ufficio: UFLPAW – C.M.: CLIS01800N

WEB: www.istitutoeschilogela.gov.it - PEO: clis01800n@istruzione.it – PEC: clis01800n@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI DELL'IIS "ESCHILO" **(Approvato nella seduta del Collegio Docenti del 12 dicembre 2019 con Delibera n. 43)**

IL COLLEGIO DOCENTI

intesa la valutazione come uno degli strumenti fondamentali dell'azione educativo-didattica, consapevole della complessità del suo processo dinamico che ha come fine principale quello di favorire la promozione umana e sociale dell'alunno, la stima verso sé, la sua capacità di autovalutarsi e di scoprire i punti di forza e i punti di debolezza, di orientare i propri comportamenti e le proprie scelte future,

DELIBERA

il seguente **Regolamento sulla Valutazione degli Studenti dell'IIS "Eschilo"**

Art. 1 - Fonti normative

Il coordinamento delle norme sulla valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni è affidato al DPR 122/09, che, mentre riprende quanto contenuto nel TU, D.lgs. 297/94, nella L. 53/03 e nel D.lgs. 59/04, oltre che nel DPR 275/99 e nella L. 169/08, è modificato e integrato dalla legge 107/2015 e dal D.lgs. 62/2017.

Art. 2 - Principi e Finalità

2.1 - La valutazione, che ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti, è iniziale e diagnostica, in itinere e formativa e sommativa e finale, per cui, mentre documenta in maniera trasparente lo sviluppo dell'identità personale e del percorso scolastico, specie con l'impiego di griglie di rilevazione appositamente definite, concorre al miglioramento degli apprendimenti e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.

2.2 - La valutazione, che è effettuata autonomamente da ciascun docente, anche valorizzando esperienze di autovalutazione degli stessi alunni, e collegialmente da ciascun consiglio di classe, è coerente, per un verso, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo di cui al DPR 89/2010 e, per un altro verso, con l'offerta formativa della scuola e con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e ricompresi nel presente regolamento.

2.3 - La valutazione del comportamento non deve premiare la condotta passiva ma i comportamenti positivi e propositivi, critici e creativi, quali emergono dallo sviluppo delle competenze di cittadinanza, che sono declinabili come segue: imparare ad imparare; progettare; comunicare; collaborare e partecipare; agire in modo autonomo e responsabile; risolvere problemi; individuare collegamenti e relazioni; acquisire e interpretare l'informazione.

2.4 - La valutazione è comunicata ai genitori degli alunni sia quotidianamente attraverso la possibilità di accesso di costoro alla piattaforma, quindi al registro elettronico, ove i docenti sono tenuti a trascrivere il voto immediatamente dopo averlo comunicato agli alunni, sia al termine dei periodi in cui viene suddiviso l'anno scolastico tramite incontri docenti-genitori e tramite la visione del documento di valutazione.

2.5 - La valutazione è funzionale alla certificazione delle competenze acquisite anche ai fini dell'orientamento alla prosecuzione degli studi e al lavoro. In tal senso, la scuola partecipa alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio.

2.6 - La valutazione degli alunni disabili, stranieri, adottati, con DSA e BES è coerente con i percorsi scolastici individualizzati, personalizzati e differenziati regolarmente programmati e messi in atto.

2.7 - La valutazione degli alunni è funzionale alla valutazione del processo educativo e di sistema, di cui persegue efficacia ed efficienza.

Art. 3 - Il registro elettronico

3.1 - Il registro elettronico, che può essere consultato online dai genitori previa registrazione e assegnazione di password riservata e sicura per garantire la privacy, è uno strumento di registrazione di tutte le attività didattiche svolte in classe con gli alunni e serve:

- ai docenti, per la raccolta sistematica dei dati, per la trasparenza di gestione e di conduzione della classe, per un monitoraggio che consente tempestivi e mirati interventi di recupero e/o sostegno;
- ai genitori, per tenersi informati in tempo reale sulla regolarità della frequenza dei figli, sulle assenze e sui ritardi, nonché sui risultati ottenuti nelle varie discipline di studio, senza doversi recare fisicamente a scuola, per favorire il proprio coinvolgimento, per semplificare le procedure amministrative;
- agli alunni, per avere una visione chiara ed organica della propria valutazione, per promuovere positivi processi di autovalutazione.

3.2 - Essendo la password personale, nessun genitore può visionare le informazioni relative ad altri utenti.

3.3 - Il registro elettronico non sostituisce il dialogo con le famiglie o il ricevimento con i docenti, che deve sempre essere costante e proficuo.

3.4 - Secondo quanto disposto dall'art. 309, c. 4, del D.lgs. 297/94, "per l'insegnamento della religione cattolica, in luogo di voti e di esami, viene redatta a cura del docente e comunicata alla famiglia, per gli alunni che di esso si sono avvalsi, una speciale nota, da consegnare unitamente alla scheda o alla pagella scolastica, riguardante l'interesse con il quale l'alunno segue l'insegnamento e il profitto che ne trae".

3.5 - Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento ed il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono, preventivamente ai docenti della classe, elementi conoscitivi sull'interesse manifestato ed il profitto raggiunto da ciascun alunno.

Art. 4 - Valutazione del comportamento

4.1 - La valutazione del comportamento è espressa con un voto numerico in decimi ed è formulata in base ai criteri previsti nell'apposita scheda di valutazione, che coniugano frequenza, partecipazione a tutte le attività comprese quelle dei PCTO, profitto e competenze sociali e civiche.

Art. 5 - Valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES)

5.1 - Si ritiene opportuno fornire delle precisazioni in merito ai criteri e alle modalità di valutazione da adottare per gli alunni con BES delle varie classi dell'Istituto.

A livello generale, la valutazione degli alunni con BES deve:

- essere coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici e didattici programmati (PEI o PDP);
- essere effettuata sulla base di criteri personalizzati e adattati all'alunno/a, definiti, monitorati e documentati nel PDP/PEI e condivisi da tutti i docenti del team di classe;
- tenere presente:
 - la situazione di partenza degli alunni;
 - i risultati raggiunti dagli alunni nei propri percorsi di apprendimento;
 - i livelli essenziali di competenze disciplinari previsti dalle Indicazioni Nazionali ;

- le competenze acquisite nel percorso di apprendimento;
- verificare il livello di apprendimento degli alunni, riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti riferiti alle abilità deficitarie, e curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato;
- prevedere la possibilità di aumentare i tempi di esecuzione e di ridurre quantitativamente le consegne;
- essere effettuata con gli strumenti compensativi e le misure dispensative individuate nell'ambito del PDP.

5.2 - **Valutazione degli alunni diversamente abili**

Per gli alunni diversamente abili con certificazione rilasciata dall'ASP territoriale, la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale.

Nel valutare l'esito scolastico i docenti faranno riferimento:

- al grado di maturazione e di autonomia raggiunto globalmente dall'alunno;
- al conseguimento degli obiettivi didattici ed educativi, individuati nel PEI.

Per gli alunni, il documento di valutazione deve essere utilizzato in modo funzionale al progetto educativo - didattico predisposto per ognuno di essi. La valutazione, di conseguenza, è rapportata agli obiettivi individualizzati (secondo l'O.M. 90/2001, art. 15 c.4) o agli obiettivi minimi (secondo l'O.M. 90/2001, art.15 c.3), esplicitati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) che viene predisposto e condiviso da tutto il gruppo docente. Nel PEI si fa riferimento anche alla scelta degli strumenti di verifica degli apprendimenti: essa si riferisce, coerentemente con i livelli di partenza e le problematiche di ciascun alunno, prioritariamente all'osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze; in determinate situazioni, esplicitate nel PEI, potrà essere previsto anche un utilizzo flessibile delle prove di verifica comuni alla classe d'inserimento che prevede eventuali adattamenti e utilizzo di strumenti compensativi o dispensativi individualizzati nella somministrazione delle prove di verifica e nella loro valutazione.

Nei casi in cui la valutazione differenziata per discipline sia particolarmente difficoltosa in presenza di PEI rivolti principalmente al raggiungimento di una maturazione globale di autonomie personali e sociali e delle capacità di comunicazione e relazione, si fa riferimento alla valutazione degli obiettivi previsti.

Un' adeguata comunicazione con la famiglia dello studente può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

5.3 - **Valutazione degli alunni con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia)**

È effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative sia agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente di mostrare il grado di prestazione migliore possibile. È opportuno che ciascun docente, per la propria disciplina, definisca le modalità più facilitanti con le quali le prove, anche scritte, vengono formulate. Le eventuali prove scritte di lingua straniera sono progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata e considerata come compensativa della prestazione scritta.

È buona prassi applicare, anche nell'ambito delle verifiche, le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile ricorrendo anche all'uso di audiolibri e di sintesi vocali, all'uso del PC con correttore automatico e dizionario digitale.

I team docenti delle classi frequentate da alunni con DSA dovranno:

- programmare le prove di verifica (scritte e/o orali);
- impostare le verifiche scritte con prevalenza di quesiti strutturati secondo la modalità verso la quale l'alunno/a abbia mostrato maggiore familiarità;
- permettere l'uso dei mediatori didattici (schemi, immagini, mappe..) durante le prove di verifica (scritte e/o orali);
- recuperare e/o integrare le prove scritte negative o incomplete con interrogazioni orali, concordate nei tempi e nei contenuti;
- tenere conto del punto di partenza e dei risultati conseguiti;
- tenere conto dei contenuti piuttosto che della forma, nella valutazione delle prove scritte;
- nell'esposizione orale, non pretendere la memorizzazione di date e di elementi mnemonici (es. tabelline);

- valutare la partecipazione attiva nelle attività inclusive tenendo conto delle caratteristiche del disturbo.

5.4 - **Valutazione alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali)**

Riguardano nello specifico lo svantaggio sociale e culturale, i disturbi evolutivi specifici, gli alunni stranieri, i disturbi dell'attenzione, l'iperattività. La D.M. 27/12/2012 ricorda che "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta". "Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali). Per questi alunni è possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura)". Nella circolare viene chiarito che spetta al team docenti verbalizzare i casi che devono essere presi in carico come BES e individuare in quella sede gli strumenti compensativi e dispensativi da utilizzare e le strategie da mettere in atto per personalizzare il percorso educativo degli alunni con BES. Per la valutazione i team docenti faranno riferimento:

- ai progressi evidenziati, considerati i livelli di partenza, sia in relazione all'apprendimento sia alla maturazione personale;
- all'impegno profuso, pur in presenza di un livello di competenza ancora incerto.

È, inoltre, importante che il team docenti, relativamente ai percorsi personalizzati per gli alunni con queste tipologie di BES considerino la caratteristica di temporaneità di tali percorsi:

- individuino modalità di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelle del percorso comune;
- stabiliscano i livelli essenziali di competenze disciplinari che consentano di valutare la contiguità con il percorso comune;
- sulla base dei livelli essenziali di competenze disciplinari, definiscano i contenuti della valutazione, curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto che il prodotto elaborato. Un'adeguata comunicazione con la famiglia, ove sia possibile, può favorire la comprensione dei criteri e la gestione delle aspettative in relazione agli esiti dei percorsi.

Art. 6 - Criteri di ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

6.1 - **È ammesso alla classe successiva** lo studente che è in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbia frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ il monte ore annuale di lezioni;
2. consegua nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina ed un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

6.2 - Ferme restando le competenze del Consiglio di Classe anche in ordine alla valutazione della situazione personale del discente, **non è ammesso alla classe successiva** lo studente che, pur essendo in regola con la frequenza del monte ore annuale minimo di lezioni, nello scrutinio finale si trovi in una delle seguenti situazioni:

- presenti tre discipline con prove scritte valutate gravemente insufficienti (valutazione pari a quattro decimi o inferiore);
- presenti quattro o più discipline valutate insufficienti (valutazione pari a cinque decimi o inferiore);
- abbia riportato una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi.

6.3 - **Il Consiglio di Classe dispone la sospensione del giudizio** per lo studente che nello scrutinio finale, pur essendo in regola con la frequenza annuale delle lezioni e pur presentando una sufficiente valutazione del comportamento, presenti non più di tre discipline valutate insufficienti (valutazione pari a cinque decimi o inferiore) e, nel caso in cui siano tutte e tre le insufficienze siano gravi (valutazione pari a quattro decimi o inferiore), non più di una sia con prova scritta. In tal caso egli è tenuto a frequentare i corsi di recupero attivati dalla scuola e a sottoporsi alle verifiche di accertamento del recupero prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo. La famiglia che non voglia avvalersi delle iniziative organizzate dalla scuola è tenuta a comunicarlo.

6.4 - **Sono ammessi all'Esame di Stato** gli studenti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. abbiano frequentato per almeno $\frac{3}{4}$ il monte ore annuale di lezioni;

2. riportino nello scrutinio finale una valutazione del comportamento uguale o superiore a sei decimi, in quanto un voto inferiore a sei decimi è di per sé condizione sufficiente alla non ammissione all'Esame di Stato;
3. conseguano nello scrutinio finale una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto;
4. abbiano portato a termine nel secondo biennio e nell'ultimo anno Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento per un monte ore complessivo non inferiore a 90 ore;
5. abbiano sostenuto, durante l'ultimo anno di corso, le prove predisposte dall'INVALSI.

6.5 - In caso di superamento del limite massimo di assenze consentito, non si procede allo scrutinio finale.

La deroga al limite massimo di assenze consentito per la validità dell'anno scolastico è ammessa - a condizione che le assenze, a giudizio del Consiglio di Classe, non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione attraverso un congruo numero di prove - **nei seguenti casi:**

- motivi di salute (malattia prolungata e/o ricovero ospedaliero), previa consegna in segreteria di certificazione medica (non sono presi in considerazione certificati che attestino assenze per malattia trascorse a domicilio per periodi inferiori a 5 giorni consecutivi);
- prolungate e/o reiterate cure e/o terapie in centri specialistici e riabilitativi documentabili;
- gravi motivi personali e/o familiari (provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, causa di forza maggiore);
- provenienza da altri paesi in corso d'anno o frequenza presso una scuola all'estero per un periodo dell'anno scolastico con documentazione attestante il percorso scolastico;
- particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell'alunno e/o della famiglia;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
- rientro nel Paese d'origine per motivi validamente documentati (non si prenderanno in considerazione giustificazioni delle famiglie per assenze a causa del prolungamento della permanenza nei Paesi di origine in periodi attigui alle vacanze natalizie, pasquali o estive);
- mancata frequenza dovuta all'handicap;
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il sabato come giorno di riposo (legge n.516/1988 ; legge n.101/1989).

Art. 7 – Attribuzione del credito scolastico

7.1 - L'attribuzione del credito scolastico considera il grado di preparazione complessiva raggiunta dallo studente con riferimento alla media dei voti, alla frequenza scolastica, all'interesse, all'impegno, alla partecipazione attiva al dialogo educativo in tutte le discipline, ai crediti scolastici per attività opzionali ed integrative organizzate dalla scuola, al punteggio assegnato dal tutor de PCTO ed indicato nella scheda consegnata dallo stesso al coordinatore di classe prima dello svolgimento dello scrutinio finale, ad eventuali crediti formativi riconosciuti dal Consiglio di classe.

7.2 - Il voto di condotta incide sulla determinazione del credito scolastico. Ogni attività deve essere debitamente documentata e la documentazione, insieme alla richiesta di valutazione, deve essere presentata alla scuola entro il 15 maggio dell'anno di riferimento.

7.3 - In caso di sospensione del giudizio, il punteggio è attribuito nello scrutinio integrativo finale dopo le prove di verifica. Se l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva, il credito non viene attribuito. Ai fini dell'attribuzione del credito dopo il superamento delle prove per le sospensioni di giudizio, il Consiglio di classe attribuisce il minimo punteggio della banda di oscillazione; tuttavia, se lo studente ha recuperato pienamente le carenze in tutte le discipline oggetto del giudizio sospeso, riportando una media di voti pari o superiore a sette, allora, ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, saranno considerati gli stessi criteri applicati nel caso di ammissione alla classe successiva senza sospensione del giudizio.

7.4 - Il punteggio relativo al credito scolastico è assegnato annualmente dal Consiglio di classe sulla base della scheda allegata, secondo le bande di oscillazione di cui al D.lgs. 62/2017 come modificato dalla legge 108/2018 e, comunque, in relazione alle eventuali e nuove disposizioni normative.

Art. 8 – Documenti allegati

I seguenti documenti, anche se non materialmente allegati, sono parte integrante del presente regolamento:

- Criteri di valutazione del comportamento;
- Criteri di valutazione periodica e finale;
- Griglia italiano biennio;
- Griglia italiano Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano;
- Griglia italiano Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo;
- Griglia italiano Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità;
- Griglia latino e greco biennio;
- Griglia latino e greco triennio;
- Griglia prova mista latino/greco;
- Griglia prova scienze umane biennio;
- Griglia prova scienze umane triennio;
- Griglia lingua straniera;
- Griglia matematica biennio;
- Griglia matematica triennio;
- Griglia prova orale (per tutte le discipline);
- Scheda per l'attribuzione del credito scolastico.